



COMUNE DI BRINDISI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 62 del Registro 29/06/2021

OGGETTO: INIZIO SEDUTA. TARIFFE TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE. REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE. AGEVOLAZIONI TARI - APPLICAZIONE. FINE SEDUTA.

L'anno 2021, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 14:00 , in Brindisi nella Sala delle adunanze consiliari , previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Cellie e con la partecipazione del Dott. Pasquale Greco Segretario Generale del Comune.

Sono intervenuti i consiglieri:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Antonino Alessandro	X		18	Manfreda Antonio	X	
2	Antonino Gabriele		X	19	Massaro Giovanni	X	
3	Calabrese Anna Maria	X		20	Motolese Tiziana	X	
4	Carbonella Alessio	X		21	Oggiano Massimiliano	X	
5	Cavalera Roberto		X	22	Pesari Maurizio	X	
6	Cellie Giuseppe	X		23	Pirelli Luana Mia	X	
7	Ciullo Giacomo		X	24	Portolano Anna	X	
8	D'onofrio Giampaolo	X		25	Prete Teodosio	X	
9	Dell'anna Livia	X		26	Ribezzi Umberto		X
10	Elefante Antonio		X	27	Saponaro Ercole	X	
11	Fanigliulo Valentina	X		28	Serra Gianluca	X	
12	Gazzaneo Giulio	X		29	Silvestro Belinda	X	
13	Gentile Rosella		X	30	Vadacca Marco		X
14	Guadalupi Lorenzo	X		31	Valentino Salvatore	X	
15	Le Grazie Paolo Antonio		X	32	Quarta Gianluca	X	
16	Lo Martire Carmela		X	33	Rossi Riccardo	X	
17	Loiacono Luciano		X				

PRESENTI: 23 ASSENTI: 10

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

SEDUTA CONSILIARE DEL 29 GIUGNO 2021

N. 62 DEL VERBALE

OGGETTO: INIZIO SEDUTA. TARIFFE TARI ANNO 2021 – APPROVAZIONE. REGOLAMENTO TARI – INTEGRAZIONE. AGEVOLAZIONI TARI - APPROVAZIONE. FINE SEDUTA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe CELLIE esegue l'appello alle ore 14.26, assistito dal Segretario Generale Dott. Pasquale GRECO e, constatata la presenza di n. 22 Consiglieri e del Sindaco, mentre risultano assenti i consiglieri ANTONINO G., CAVALERA, CIULLO, ELEFANTE, GENTILE, LE GRAZIE, LO MARTIRE, LOIACONO, RIBEZZI e VADACCA, dichiara la validità della seduta.

A questo punto viene eseguito l'inno nazionale che viene ascoltato in piedi e in assoluto silenzio dai consiglieri presenti in aula.

Entrano i consiglieri LOIACONO e CIULLO.

(Presenti n. 25 consiglieri)

Il consigliere OGGIANO chiede di intervenire, per mozione d'ordine, per chiedere il ritiro della proposta in oggetto.

Entra il consigliere LE GRAZIE.

(Presenti n. 26 consiglieri)

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il punto 1) degli argomenti iscritti all'ordine del giorno reca quanto indicato in oggetto e cede la parola al Sindaco che, in qualità di proponente, illustra la proposta, come depositata agli atti nel testo che segue:

RELAZIONE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito

- con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
 - l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
 - il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
 - l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO

- che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle

Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- del comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

CONSIDERATO ancora che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

Vista

- i fondi derivanti da contributi COVID 2020 non utilizzati per l'importo di Euro 1.446.138,59 che è possibile destinare a riduzione/agevolazioni tari
- il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce in Euro 1.228.701,00 il contributo al comune di Brindisi destinato alle Utenze Non Domestiche (ex art. 6 del D.L. n. 73/2021)

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, nel seguente modo

- una riduzione stimata in Euro 1.228.701,00 della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche. Qualora tale importo non dovesse essere completamente utilizzato, le economie saranno utilizzate quali agevolazioni per le restanti utenze non domestiche con esclusione delle attività che non hanno subito limitazioni quali:
 - farmacie
 - ipermercati di generi misti
 - banche ed istituti di credito
 - banchi di mercato generi alimentari

- case di cura e riposo
 - ortofrutta e pescherie
 - ospedali
 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- una riduzione complessiva di Euro 1.446.138,59 della tariffa generale (parte variabile) per le sole utenze domestiche rapportata al numero di componenti il nucleo familiare

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Dott. Gabriele FALCO

IL SINDACO

Riccardo ROSSI

Al termine dell'illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale prendono parte i consiglieri OGGIANO, il quale propone un emendamento del seguente tenore:

“Dopo il punto 8 inserire il punto 8 bis: Nel caso in cui dovesse essere emesso un provvedimento di modifica del termine ultimo per approvare il presente provvedimento, di impegnare il Consiglio Comunale e riapprovare il presente atto alla luce delle determinazioni di ACER in ordine alla validazione del piano finanziario”.

Entra il consigliere GENTILE.

(Presenti n. 27 consiglieri)

La discussione continua con gli interventi dei consiglieri SERRA, il Sindaco, SAPONARO, CIULLO, il Sindaco, il Segretario Generale e, per dichiarazione di voto, SERRA e OGGIANO.

Escono i consiglieri SERRA, MOTOLESE e LE GRAZIE.

(Presenti n. 24 consiglieri)

Il consigliere CALABRESE, unitamente ai consiglieri PIRELLI e PESARI, chiede che la votazione venga fatta per appello nominale.

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per appello nominale, assistito dal Segretario Generale, l'emendamento proposto dal consigliere OGGIANO, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24
- Consiglieri votanti n. 24

- Voti favorevoli n. 5 (CIULLO, LOIACONO, OGGIANO, QUARTA, SAPONARO)
- Voti contrari n. 19 (ANTONINO A., CALABRESE, CARBONELLA, CELLIE, DELL'ANNA, D'ONOFRIO, FANIGLIULO, GAZZANEO, GENTILE, GUADALUPI, MANFREDA, MASSARO, PESARI, PIRELLI, PORTOLANO, PRETE, SILVESTRO, VALENTINO, il Sindaco)
- Voti astenuti n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPINGE l'emendamento del consigliere OGGIANO.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per appello nominale, assistito dal Segretario Generale, la proposta in oggetto, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24
- Consiglieri votanti n. 24

- Voti favorevoli n. 24 (ANTONINO A., CIULLO, CALABRESE, CARBONELLA, CELLIE, DELL'ANNA, D'ONOFRIO, FANIGLIULO, GAZZANEO, GENTILE, GUADALUPI, LOIACONO, MANFREDA, MASSARO, OGGIANO, PESARI, PIRELLI, PORTOLANO, PRETE, QUARTA, SAPONARO, SILVESTRO, VALENTINO, il Sindaco)
- Voti contrari n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale sulla TARI;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del citato D. Lgs. 267/2000, come da parere n. 51 del 24.06.2021 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 3^a commissione consiliare nella seduta del 24.06.2021;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla commissione speciale Statuto e Regolamenti nella seduta del 25.06.2021;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con la votazione sopra espressa

DELIBERA

- 1) di confermare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020 anche per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, stante la mancata risposta da parte di ARERA in merito alla proposta al PEF inviato da questo Ente, alla data di elaborazione del presente provvedimento;
- 2) di modificare** il vigente regolamento aggiungendo i seguenti articoli

Art 7 bis Utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico - Riduzioni.

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico **tutti i rifiuti urbani prodotti** e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della **quota variabile** del tributo.*

3. *A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.*
4. *Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Tributi del Comune, entro il **termine del 30 giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. A partire dal 2022, la comunicazione andrà presentata sul modello predisposto dagli uffici e disponibile sul sito istituzionale. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati: il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente e relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero e distinte per codice EER (Elenco europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un **accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni** con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, successivamente alla data del 30 giugno, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di **60 giorni** dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.*
5. *Per la finalità di cui al presente articolo, le utenze non domestiche devono presentare all'Ufficio Ambiente del Comune, entro il termine del **20 febbraio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. Di fatti, in assenza di documentazione idonea a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. L'Ufficio Ambiente, in tal caso, ne darà immediata comunicazione all'ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.*
6. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.*
7. *L'Ufficio Ambiente, pertanto, provvederà a comunicare al gestore solo i dati delle utenze non domestiche che hanno formalmente optato per il ricorso al mercato libero.*

Art 7 ter Rifiuti urbani avviati al riciclo.

1. *Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la tariffa dovuta è **ridotta nella parte variabile** a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati che rilascino specifica attestazione dell'avvenuto riciclo.*
2. *Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*
3. *La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:*

- riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
4. *La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.*
 5. *La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd applicato all'intera superficie imponibile.*
 6. *Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare all' Ufficio Ambiente del Comune, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una domanda corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso e probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti al riciclo nel corso dell'anno solare:*
 - documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;*
 - se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.*
 7. *La suddetta documentazione sarà verificata dall'Ufficio Ambiente ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta. L'Ufficio Ambiente dovrà concludere il procedimento entro 60 gg dando comunicazione dell'esito sia all'utenza interessata sia all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.*
 8. *L'omessa presentazione della domanda e della documentazione entro il termine del 31 ottobre comporta la perdita del diritto alla riduzione.*
- 3) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
 - 4) **di stabilire** che per l'anno 2021 il numero delle rate venga confermato in quattro e precisamente
 - 1^ rata 31 luglio 2021, acconto con applicazione tariffe 2020;
 - 2^ rata 30 settembre 2021, acconto con applicazione tariffe 2020;
 - 3^ rata 30 novembre 2021, acconto con applicazione tariffe 2020;
 - 4^ rata 31 gennaio 2021, acconto con applicazione tariffe 2020
 - 5) **di stabilire** che l'eventuale conguaglio rispetto al PEF 2021 ed alle relative tariffe dovrà essere effettuato nell'anno 2022 stante l'impossibilità di approvare le tariffe 2021 entro il 30.06.2021 a causa della mancanza di risposta di ARERA nei tempi utili alla convocazione del consiglio comunale
 - 6) **di dare atto** che le riduzioni tariffarie saranno così distribuite
 - una riduzione stimata in Euro 1.228.701,00 della tariffa generale per le sole utenze non domestiche. Qualora tale importo non dovesse essere completamente utilizzato, le economie saranno utilizzate quali agevolazioni per le restanti utenze non domestiche con esclusione delle attività che non hanno subito limitazioni quali:
 - farmacie
 - ipermercati di generi misti
 - banche ed istituti di credito
 - banchi di mercato generi alimentari
 - case di cura e riposo
 - ortofrutta e pescherie
 - ospedali

- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- una riduzione complessiva di Euro 1.446.138,59 della tariffa generale (parte variabile) per le sole utenze domestiche rapportata al numero di componenti il nucleo familiare
- 7) **di dare atto** che sarà applicata anche la Tari Sociale nei limiti previsti dagli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023, non a carico della restante platea di contribuenti ma a carico della Fiscalità generale con i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale
 - 8) **di prevedere** che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio
 - 9) **di dare** direttiva all'Ufficio Tributi, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito con la presente deliberazione;
 - 10) **di trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, l'immediata esecutività della proposta, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24
- Consiglieri votanti n. 24

- Voti favorevoli n. 24 (ANTONINO A., CIULLO, CALABRESE, CARBONELLA, CELLIE, DELL'ANNA, D'ONOFRIO, FANIGLIULO, GAZZANEO, GENTILE, GUADALUPI, LOIACONO, MANFREDA, MASSARO, OGGIANO, PESARI, PIRELLI, PORTOLANO, PRETE, QUARTA, SAPONARO, SILVESTRO, VALENTINO, il Sindaco)
- Voti contrari n. ///
- Voti astenuti n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Non essendoci altri argomenti, il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 15.30 scioglie la seduta.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di adunanza predisposto dalla ditta all'uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza dell'intero dibattito).

Del che è stato redato il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

IL Presidente del Consiglio
Giuseppe Cellie

IL Segretario Generale
Dott. Pasquale Greco

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI BRINDISI

Coefficienti

<i>Categorie Domestiche</i>	<i>Coefficiente Ka</i>	<i>Coefficiente Kb</i>
	0.81	0.60
	0.94	1.40
	1.02	1.80
	1.09	2.20
	1.10	2.90
	1.06	3.40
<i>Categorie Non Domestiche</i>	<i>Coefficiente Kc</i>	<i>Coefficiente Kd</i>
01 - MUSEI-BIBL.-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI DI CULTO	0.45	4.00
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0.33	2.90
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0.36	3.20
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0.63	5.53
05 - STABILIMENTI BALNEARI	0.35	3.10
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0.34	3.03
07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.01	8.92
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0.85	7.50
09 - CASE DI CURAO RIPOSO	0.90	7.90
10 -OSPEDALI	1.12	10.49
11 - UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	1.10	9.70
12 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0.71	4.88
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	0.99	8.73
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1.26	11.05
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATEUA-TESSUTI-ANTIQUAR -.)	0.74	6.45
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1.19	10.45
17 - ATTIVITÀ' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	1.19	10.45
18 - ATTIVITI ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0.77	6.80
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0.91	8.02
20 - ATTIVITI INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.33	2.90
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.45	4.00
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	3.40	29.93
23 - MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	2.55	22.40
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2.56	22.50
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1.56	13.70

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30 - DISCOTECHES-NIGHT CLUB

1.56	13.77
4.42	38.93
1.65	14.53
3.35	29.50
0.77	6.80

UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,1767	76,4224
2 componenti	1,3655	178,3188
3 componenti	1,4818	229,2671
4 componenti	1,5834	280,2153
5 componenti	1,5980	369,3747
6 o più componenti	1,5399	433,0600

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq)
1. Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto	1,8457	2,4004
2. Cinema, teatri	1,3535	1,7403
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	1,4765	1,9203
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi e aree scoperte operative dei trasportatori/spedizionieri	2,5839	3,3186
5. Stabilimenti balneari	1,4355	1,8603
6. Esposizioni, autosaloni	1,3945	1,8183
7. Alberghi con ristorante	4,1425	5,3529
8. Alberghi senza ristorante	3,4863	4,5008
9. Case di cura e riposo	3,6914	4,7408
10. Ospedali	4,5937	6,2950
11. Uffici, agenzie, studi professionali	4,5117	5,8210
12. Banche e istituti di credito	2,9121	2,9285
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	4,0605	5,2389
14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	5,1679	6,6311
15. Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti cappelli e ombrelli, antiquari	3,0351	3,8706
16. Banchi di mercato beni durevoli	4,8808	6,2710
17. Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,8808	6,2710
18. Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1582	4,0807
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto	3,7324	4,8128
20. Att. industriali con capannoni di produzione	1,3535	1,7403
21. Att. artigianali di produzione di beni specifici	1,8457	2,4004
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,9451	17,9610
23. Mense, birrerie, hamburgerie	10,4588	13,4422
24. Bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio	10,4998	13,5022
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggio, generi alimentari	6,3983	8,2214
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	6,3983	8,2634
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18,1286	23,3619
28. Ipermercati di generi misti	6,7675	8,7195
29. Banchi di mercato generi alimentari	13,7400	17,7029
30. Discoteche, night club, sale giochi, altre attività di intrattenimento e/o divertimento	3,1582	4,0807